



## CITTA' DI ERICE PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 19/TG del 7 maggio 2008

### IL SINDACO

- Premesso
  - che lo statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.1993, stabilisce che è prerogativa dell'Ente Comunale "garantire la tutela dell'ambiente, predisponendo e attuando.... omissis...., piani per la difesa del suolo, nonché per la prevenzione e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque";
  - che in data 27.03.2008, in ottemperanza alla Legge n. 225 del 24.02.1992, il Consiglio comunale con deliberazione n° 30, ha approvato il "Piano comunale di vigilanza ambientale – emergenza incendi";
  - che il sopra citato Piano comunale di vigilanza ambientale – emergenza incendi, individua, fra l'altro, dal mese di Maggio a quello di Ottobre di ogni anno, il particolare periodo di prevenzione emergenza incendi;
- Considerato che ogni anno il territorio comunale è stato oggetto di gravi di incendi che si sviluppano nei boschi, nei terreni agricoli e nei centri abitati, causando, altresì, il depauperamento del patrimonio boschivo locale e creando danni irreversibili all'ecosistema floro-faunistico ambientale comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private;
- Richiamate le conferenze operative di servizio che si sono svolte annualmente sull'argomento presso il Comune di Erice e presso la Prefettura di Trapani, ove chiaramente viene acclarata la necessità che le aree boschive e i terreni limitrofi a dette aree, siano mantenute in perfetto stato di pulizia per evitare lo sviluppo e la propagazione degli incendi;
- Ritenuto che è necessario dare esecuzione al vigente Piano comunale di vigilanza ambientale – emergenza incendi e, pertanto, adottare tutte le misure di prevenzione atte ad evitare il sorgere e il diffondersi degli incendi su tutto il territorio comunale per il corrente anno e per quelli futuri;
- Ritenuto necessario di apportare alcune modifiche e integrazioni alla precedente ordinanza n. 18 del 08.05.2006, che con la presente si intende revocata;
- Visto l'art. 650 del Codice Penale;
- Visto l'art. 93 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D. A. n. 44/2001;
- Richiamate lo Statuto comunale e tutte le leggi e i regolamenti vigenti nella Regione Sicilia con particolare riguardo a quelli in materia di P. S. e di Polizia Forestale;

### ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di mantenere in perfetto stato di pulizia:

**a)** i boschi e le pinete gestite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

**b)** i terreni, anche se recintati, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti abitativi (fascia tagliafuoco di almeno mt. 15), alle strade comunali, provinciali, regionali, etc.;

**c)** i giardini privati di case e ville sparse nel territorio.

Il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, **con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.**

Nei terreni di cui sopra, ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq. 5.000 (cinquemila), e ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco di almeno mt. 15 di larghezza, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò e la propagazione di incendi radenti.

Il Servizio di Protezione Civile, sulla scorta del catasto di già approntato dal Corpo della P.M, eventualmente da integrarsi e ampliarsi, è tenuto a coordinare tutte le operazioni inerenti e conseguenti al presente provvedimento, in via temporanea per il corrente anno in stretta collaborazione con il Comando della P.M.;

Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

### AVVERTE

i cittadini che:

**A)** Qualora gli organi di polizia individueranno il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico di questo/i ultimo/i, sarà emesso specifico provvedimento con il quale – entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso – sarà imposta la pulitura delle aree e/o l'apertura dei viali parafuoco;

**B)** Nei casi di inadempienza all'ottemperanza al disposto di cui al precedente punto A) si provvederà con l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore, nonché con l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

**C)** Gli uffici Comunale Istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente Ordinanza che verrà trasmessa a S. E. il Prefetto e al Sig. Questore di Trapani per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza;

**D) La presente Ordinanza Sindacale è immediatamente esecutiva ed ha validità, a tempo indeterminato, per il periodo compreso dal 1° di Maggio al 31 di Ottobre di ogni anno.**

IL SINDACO  
(Giacomo Tranchida)